



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ISERNIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE DI ISERNIA

in persona dell'Avv. Fabrizio ZARONE all'udienza del 18 marzo 2014, previa lettura del dispositivo ai sensi degli artt. 429, 1° co., c.p.c. e 7, 10° co., del D. Lgs. vo n° 150/11, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n° 846/2013 R.G.A.C.C. proposta da

, domiciliato in Monteroduni (IS) alla
in giudizio di persona;

-ricorrente-

C O N T R O

il **COMUNE DI MACCHIA D'ISERNIA (IS)** in persona del Suo Sindaco *pro-tempore*, **Dott. ssa**, rappresentato e difeso in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta dall'Avv.

ed elettivamente domiciliato in Isernia presso il Suo studio alla

-resistente-

AVENTE AD OGGETTO

opposizione *ex art. 7* del D. Lgs. vo n° 150/11, avverso il verbale di contestazione di violazione di norme del Codice della Strada n° 11008/13/AV elevato il **07 novembre 2013** dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Macchia d'Isernia (IS) per la presunta infrazione dell'art. 142, 9° co., del D. Lgs. vo n° 285/92 (Codice della Strada, in seguito C.d.S.) e con il quale veniva irrogata la sanzione pecuniaria amministrativa pari a € 527,00 (cinquecentoventisette/00), più spese di accertamento e di notifica, oltre, quanto al primo, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida dell'effettivo trasgressore da **uno a tre mesi** (presunta infrazione accertata in data **31 ottobre 2013**).

* * * * *

N. 185/14 SENT
N. 846/13 R.G.A.C.
N. REP.
N. 522 CRON

CONCLUSIONI

Alla suddetta udienza del 18 marzo 2014 le parti concludevano come da verbale di udienza, ovvero chiedendo:

- parte ricorrente: l'accoglimento del ricorso;
- la difesa dell'Amministrazione resistente: il rigetto del ricorso .

IN DIRITTO

1. La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45, 17° co., della Legge n° 69/09, mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi di diritto posti a fondamento della medesima.

1a. Va preliminarmente precisato che, ai fini della decisione, saranno utilizzate (anche) le risultanze della relazione peritale resa dal C.T.U. nominato in analogo giudizio iscritto al n° 353/13 R. G. A. C. C. di Quest'Ufficio, avente ad oggetto le medesime eccezioni sulla legittimità del rilevamento automatico della velocità a mezzo apparecchiatura autovelox gestita dal Comune di Macchia d'Isernia (consulenza resa nel legittimo contraddittorio con la Medesima Amministrazione resistente), data l'alta mole dei ricorsi pervenuti a Quest'Ufficio e, quindi, la necessità di pervenire ad una uniformità di giudizio (fatti salvi aspetti peculiari di ciascun ricorso, ove presenti).

Infatti, costituisce *ius receptum*, che nell'ambito delle cd. prove atipiche, il Giudice può fondare il proprio convincimento anche su prove assunte in altri giudizi aventi la stessa *litiscontestatio* (cfr. da ultimo Tribunale di Reggio nell'Emilia sentenza n° 917/2013, nonché *ex multis*: Cass. Civ. sentenza n° 479/95 e Cass. Civ. sentenza n° 6630/94), valutandole come indizi od argomenti di prova (cfr. ancora Cass. Civ. sentenza n° 10968/04, nonché *ex multis*: Cass. Civ. sentenza n° 5792/90, Cass. Civ. sentenza n° 422/89, Cass. Civ. sentenza n° 6502/01 e Cass. Civ. sentenza n° 6347/00), dove la difesa dell'Amministrazione resistente ha peraltro provveduto a depositare in tutti i giudizi diversi da quello iscritto al n° 353/13 R. G. A. C. C. di Quest'Ufficio le proprie conclusioni sull'elaborato peritale, segno evidente di volersene avvalere ai fini decisori¹.

2. Tanto premesso, deve osservarsi che il C.T.U. (pagg. 3-9 della relazione peritale), dopo aver descritto i luoghi di causa, giunge alle seguenti conclusioni:

¹ Pur mancando nell'ordinamento civilistico una regola identica all'art. 189 c.p.p., l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del *numerus clausus* delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento escludono che l'elencazione delle prove nel processo civile sia da ritenersi tassativa, da ciò l'ammissibilità delle prove atipiche con efficacia probatoria di presunzioni semplici ex art. 2729 c. c. od argomenti di prova ex art. 116 c.p.c.

a) il tratto di strada ove è posta l'apparecchiatura di rilevamento va classificato come strada extraurbana secondaria tipo "C", secondo i parametri descritti dall'art. 2, 2° co. C.d.S.;

b) il limite di velocità imposto dall'Ente proprietario della strada è pari a 70 Km./h. come da ordinanza dell'A.N.A.S. S.p.A. – Compartimento per il MOLISE n° 3/2013);

c) la posizione esatta dell'*autovelox* (pagina 9), percorrendo la Strada Statale n° 85 con direzione da Isernia a Venafro (IS), è da rinvenirsi al margine della carreggiata a circa m. 78,12 del segnale riportante l'ettometrica "36+700" (ma v. *infra*);

d) l'*autovelox* risulta perfettamente visibile essendo piazzato su di un tratto di strada rettilineo a lieve pendenza senza impedimenti arborei od edilizi;

e) il modello di *autovelox* è regolarmente omologato e tarato giusto certificato del 06 settembre 2013 in atti relativo al modello *velomatic* 512 tr. 4777;

f) l'idoneità della segnalazione verticale costituita da pannelli aventi dimensioni e colori conformi agli artt. 77 e ss. C.d.S., nonché all'art. 78 Reg. att. C.d.S., muniti di lampeggianti a carica solare (ma, ancora *infra*);

g) l'assenza di intersezioni nel tratto di strada che va dal segnale di limitazione della velocità alla postazione *autovelox*, e, quindi, la non necessità dell'obbligo di ripetizione della segnaletica ai sensi dell'art. 2 del D. M. del 15 agosto 2007 e della circolare n° 300/A/1(25352/101/3/3/9 del 20 agosto 2007);

h) l'*autovelox* cade nel perimetro del Comune di Macchia d'Isernia (IS);

i) il tratto di strada ove è sita la postazione di controllo ricade nella previsione del decreto prefettizio n° 8287 del 02 marzo 2010, per il quale non v'è l'obbligo di contestazione immediata ai sensi dell'art. 4 della Legge n° 168/02.

Tali conclusioni, di matura squisitamente tecnica, risultano del tutto condivisibili (e, quindi, la legittimità degli accertamenti da parte della P. M. del Comune di Macchia d'Isernia, l'assenza dell'obbligo di contestazione immediata e la perfetta visibilità dell'*autovelox*), mentre altrettanto non può dirsi per le conclusioni (o, meglio, le interpretazioni) fornite dal consulente sulle distanze intercorrenti tra i segnali di avviso all'utenza del rilevamento automatico della velocità e la postazione *autovelox*, dove è necessario passare in rassegna i dati normativi e regolamentari applicabili nel caso di specie.

Com'è noto, l'art. 79 del D.P.R. n° 495/92 (in seguito Regolamento di Esecuzione C.d.S. o Reg. es. C.d.S.), stabilisce al terzo comma che per le strade extraurbane secondarie la distanza minima del segnale di prescrizione deve essere di metri centocinquanta, distanza ritenuta "*indicativa*", operando un tacito rinvio alle norme di

Flery

grado terziario (quale, ad esempio, un decreto ministeriale) o di tipo interno (come le circolari²), qualora prescriventi una distanza diversa.

Ciò posto, la circolare ministeriale n° 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 20 agosto 2007, emanata a seguito del D. L. n° 117/07, al punto 2, lett. a), afferma che "si può ritenere che tra il segnale o il dispositivo luminoso e la postazione di controllo possa essere adeguata la distanza minima indicata per ciascun tipo di strada, dall'art. 79, 3° co., del D.P.R. 16.12.1992 n° 495" (dunque pari a metri centocinquanta), la quale "consente di garantire il corretto avvistamento del segnale e del dispositivo luminoso da parte degli utenti al transito" (vedasi ancora la circolare n° 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 20 agosto 2007), soluzione confermata dalla Direttiva del Ministero dell'Interno del 14 agosto 2009 dove vengono riportate le medesime conclusioni circa "l'identità" della prescritta distanza minima di sicurezza.

In oltre, l'all. 2 del decreto prefettizio n° 8287 del 02 marzo 2010 (non considerato dal C.T.U.), all'art. 16 prescrive che "tra il segnale od il dispositivo luminoso e la postazione di controllo deve intercorrere una distanza minima di almeno 400 m. e massima di non oltre 4 Km. senza intersezioni o immissioni laterali di strade pubbliche".

Si può, pertanto, concludere che, nel caso di specie, i cartelli di segnalazioni all'utenza del dispositivo di controllo della velocità devono essere posti, rispettivamente, a metri quattrocento (ex decreto prefettizio del Prefetto di Isernia n° 8287 del 02 marzo 2010) e metri centocinquanta (ex art. 79, 3° co., Reg. es. C.d.S.) dalla postazione di rilevamento.

In tal senso, questo giudicante ritiene di dover dissentire dalle conclusioni cui giunge sul punto il C.T.U. (cfr. pagg. 10, 19 e 24 della relazione peritale), dove ritenere le suddette distanze rispettate in quanto il primo segnale è posto a m. 395,44. (valore compreso tra centocinquanta metri ed un chilometro), ed il secondo a m. 145,36, operando l'arrotondamento (per eccesso) di dieci metri previsto dall'art. 83, 4° co., Reg. es. C.d.S., senza tener conto che, come si evince dalla sessa *rubrica legis*, tale norma riguarda i pannelli integrativi e non i segnali. In altri termini, mentre è legittimo indicare all'utente mediante pannelli integrativi la distanza (arrotondabile di dieci metri per eccesso) intercorrente tra il segnale e l'apparecchiatura di controllo, **non è concesso derogare alla distanza minima prevista per quest'ultimi**, dove diversa soluzione svuoterebbe di ogni forza cogente sia l'art. 79 Reg. es. C.d.S. (che prevede la distanza minima di metri centocinquanta, *ubi lex dixit, voluit*), sia l'art. 16 dell'all. A del decreto prefettizio citato (che prevede "una distanza minima di almeno 400 m."), in netto contrasto con la *ratio* di tali disposizioni tese a garantire la sicurezza sulle strade.

² Sebbene la natura meramente amministrativa di queste ultime mal si concilia con la possibilità di derogare ad una fonte regolamentare primaria come il D.P.R. n° 495/92, emanato ai sensi della Legge n° 400/88..

Pertanto, poiché entrambi i segnali sono posti a distanze inferiori a quelle minime inderogabili, gli stessi vanno dichiarati illegittimi sia per violazione di legge (*ex art. 79 Reg. es. C.d.S.*), sia per eccesso di potere in relazione all'all. 2 del decreto prefettizio n° 8287 del 02 marzo 2010, che assume il carattere di *lex specialis* quale atto autorizzativo condizionato a prescrizioni da parte del soggetto autorizzato.

2a. Inoltre, non appaiono convincenti le considerazioni del C.T.U. allorché ritiene rispettato il posizionamento dell'*autovelox* rispetto all'autorizzazione prefettizia (pag. 22 e ss.), pur avendone accertato lo scarto di circa un metro (1,12 m. riducibili a 0,70 m.) con la progressiva indicata nell'ordinanza e nel verbale impugnato (36+777), giustificandola "con le approssimazioni proprie della prassi tecnico-amministrativa della segnaletica stradale", espressione generica e scollegata da spiegazioni di natura tecnica, dove uno scarto di circa un metro dovrebbe trovare giustificazioni ben più rigorose e provanti.

2b. Infine, non risultano affatto fugati i dubbi sulla conformità tra le disposte autorizzazioni ed il posizionamento dell'*autovelox* (pag. 21 della relazione peritale) dove lo stesso C.T.U. si limita a fornire un mero parere assumendo che l'espressione contenuta nell'autorizzazione dell'A.N.A.S. S.p.A. del 09 novembre 2012 – relativa al posizionamento dell'*autovelox* alla chilometrica 36+777 "lato sinistro / direzione di marcia Venafro" – va coordinata con la prassi seguita da quest'ultima per la quale "l'attribuita sinistra e destra di una carreggiata si riferisce alla posizione del ciglio considerata orientando la percorrenza della strada dalla progressiva zero alla progressiva finale (senso delle progressive crescenti)". In altri termini, non vi sarebbe alcuna discrasia tra l'autorizzazione ed il posizionamento dell'*autovelox* sul lato "sinistro" in direzione di marcia Venafro (IS), dove per "direzione di marcia" deve intendersi la progressiva chilometrica della S. S. n° 85 a partire dal punto 0,00 (quindi da Venafro in direzione Isernia e non viceversa).

Tale tesi, pur suggestiva, si scontra con un dato testuale presente negli atti di causa e purtroppo non considerato dal consulente tecnico.

Infatti, espungendo dalla documentazione la nota dell'A.N.A.S. S.p.A. prot. n° CCB-001316-P del 25 novembre 2013 (depositata dell'Amministrazione resistente solo all'udienza del 25 febbraio 2014 e, pertanto, da ritenersi tardiva, ma che, in ogni caso, non sposta i termini della questione, v. *infra*), dalla lettura del "parere tecnico" rilasciato dall'A.N.A.S. S.p.A. in uno all'autorizzazione del 09 novembre 2012 (che ne forma parte integrante) si osserva che lo stesso prevedeva l'installazione di due manufatti prefabbricati per la rilevazione della velocità lungo la S. S. n° 85, il primo al Km. 36+777 "lato sinistro – direzione di marcia Venafro" (quello effettivamente esistente, ma sul lato destro) ed il secondo "al Km. 37+434 lato destro – direzione di marcia Isernia" (mai realizzato).

Sebbene nell'autorizzazione sia specificato che le prescrizioni del parere valgono solo per il posizionamento del manufatto sul lato sinistro della S. S. n° 85 (cioè quello esistente, ma sul lato destro), ai fini interpretativi è notevole il fatto che per il

Beery

posizionamento del secondo *autovelox* (non realizzato) si specifica che lo stesso andava posto "al Km. 27+434 lato destro - direzione di marcia Isernia".

Orbene, se è vero che per "direzione di marcia" deve intendersi la progressiva chilometrica della S. S. n° 85 a partire dal punto 0,00 (quindi da Venafro in direzione Isernia), non si comprende - poiché il punto 0,00 è necessariamente unico - in che modo e con quali criteri andava posizionato il secondo *autovelox* al "Km. 37+434 lato destro - direzione di marcia Isernia"; anzi, a ben vedere, non avrebbe neppure senso parlare di un "lato destro" e di un "lato sinistro" e peggio ancora di una "direzione di marcia Venafro" e di una "direzione di marcia Isernia", se la "direzione" da adottare, come afferma il C.T.U., deve intendersi unica.

L'unica interpretazione possibile, al fine di evitare aporie, sarebbe quella di ritenere sussistente un errore materiale nell'atto autorizzativo, dove tutto si spiegherebbe soprattutto (da un punto di vista logico-spaziale) se si ammette che l'*autovelox* in questione andava posizionato sul lato destro direzione (di marcia) Venafro (IS), ed il secondo (non realizzato) sul lato destro direzione (di marcia) Isernia. Tuttavia, poiché l'Amministrazione resistente nega l'esistenza di un errore materiale e non essendo consentita al Giudice un'integrazione *ex officio* in ossequio al principio dispositivo, dalla lettura degli atti non v'è alcun dubbio che l'autorizzazione rilasciata dall'A.N.A.S. S.p.A. prevedeva - come testualmente affermato - l'installazione di un *autovelox* sul lato sinistro della carreggiata "direzione di marcia Venafro", dove la soluzione offerta dal consulente, rinviando ad una non ben specificata prassi (dove il D. M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 01° giugno 2001, recante modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle strade ai sensi dell'art. 13, 6° co., C.d.S., e relativi allegati, si riferisce unicamente agli "attributi" necessari della strada - v. elenco descritto al par. 5.1.18 - e non agli elementi "atipici" quali gli *autovelox*, disciplinati come sono da norme speciali) si scontra con un dato testuale (probabilmente erroneo) ma assolutamente inequivocabile.

2c. In definitiva, l'esame della consulenza tecnica resa nel giudizio contraddistinto con il n° 353/13 R. G. A. C. C. di Quest'Ufficio contiene numerosi indizi probatori tali da determinare il convincimento cui è pervenuto questo giudicante sull'illegittimità dell'accertamento elettronico della velocità gestito dal Comune di Macchia d'Isernia (IS) per violazione di legge ed eccesso di potere, avendo l'Amministrazione resistente apposti i segnali di avviso all'utenza a distanza non inferiore a quelle indicate dall'art. 79 Reg. es. C.d.S., nonché dall'art. 16 (all. n° 2) del decreto prefettizio ° 8287 del 02 marzo 2010, oltre che per aver posizionato l'*autovelox* sul lato destro della carreggiata in direzione di marcia Venafro (IS), in difformità con quanto autorizzato dall'ente proprietario della strada.

L'opposizione, pertanto, va accolta ed il verbale di contestazione impugnato, sopra ed in epigrafe meglio descritto, conseguentemente va annullato.

3. Quanto, infine, al regime delle spese e delle competenze del presente giudizio, ritiene questo giudicante che la complessità delle questioni prospettate e dei motivi posti a fondamento della decisione adottata e la circostanza che la stessa è basata su accertamenti di natura tecnica svolti in un diverso giudizio ed assunti in questa sede solo come argomenti di prova, costituiscono gravi ed eccezionali motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti ai sensi del novellato art. 92, 2° co., c.p.c..

P. Q. M.

il Giudice di Pace Coordinatore di Isernia, Avv.

definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa iscritto al n° 846/13 R.G.A.C.C. promosso da _____ contro il Comune di Macchia d'Isernia (IS), avente ad oggetto opposizione avverso il verbale di contestazione di infrazione a norme del C.d.S. sopra ed in epigrafe meglio descritto ex art. 7 del D. Lgs. vo n° 150/11, ogni ulteriore contraria istanza, difesa ed eccezione reietta, così provvede:

1. accoglie l'opposizione e per l'effetto **annulla** il provvedimento impugnato innanzi ed in epigrafe meglio descritto;
2. **compensa integralmente** tra le parti le spese e competenze del presente giudizio.

Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Isernia li 18 marzo 2014.

IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE
(Avv. Fabrizio ZARONE)

OPERATORE SIDIARIO S
(Gestione Amministrativa)

Deposito il 20/3/14
L. Tribunale di Isernia
P. Q. M.

